



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

OGGETTO: Procedura telematica aperta, in modalità multilotto, tramite Sintel, per l'affidamento dei servizi di coperture assicurative All Risks Property - Lotto 1 (CIG B14E9578E2), Libro Matricola RC Auto - Lotto 2 - (CIG B14E9589B5) e RC Patrimoniale - Lotto 3 (CIG B14E959A88) del Comune di Lissone - Chiarimenti.

Quesito n. 1: Si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta: Premesso che la clausola da voi richiamata risulta essere già presente nei capitolati, confermiamo la disponibilità ad inserire l'ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI come da voi indicato.

Quesito n. 2: Si chiede la Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE e D&O della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o

procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Risposta: Premesso che la clausola da voi richiamata risulta essere già presente nei capitolati, confermiamo la disponibilità ad inserire l'appendice "APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE" come da voi indicato.

Quesito n. 3: Si chiede se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

Risposta: No.

Quesito n. 4: Relativamente al LOTTO 1, si chiede la disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell'esclusione cyber di pagina 16 del capitolato con la seguente:

1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

8. Per Incidente Cyber si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso,

elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

9. Per Sistema informatico si intende:

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

Risposta: Si conferma la disponibilità alla sostituzione della clausola come sopra descritto.

Quesito n. 5: Relativamente al LOTTO 1, si chiede la disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell'esclusione Malattie trasmissibili di pagina 16 del capitolato con la seguente:

Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.

Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere quanto segue:

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o

effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmisibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

Risposta: Si conferma la disponibilità alla sostituzione della clausola come sopra descritto.

Quesito n. 6: Relativamente al LOTTO 1, si chiede la disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente Clausola di esclusione territoriale:

Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi:

Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).

Risposta: Si conferma la disponibilità alla sostituzione della clausola come sopra descritto.

Quesito n. 7: Relativamente al LOTTO 1, si chiede la disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione della clausola SANZIONI di pagina 16 del capitolato con la seguente:

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Risposta: Si conferma la disponibilità alla sostituzione della clausola come sopra descritto.

Quesito n. 8: Relativamente al LOTTO 1, si chiede la disponibilità di integrare, in caso di aggiudicazione, l'art. 3 di pagina 26, punto 1, come segue:

atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni.

Risposta: Si conferma la disponibilità alla sostituzione della clausola come sopra descritto.

Quesito n. 9: Relativamente al LOTTO 1, si chiede di voler confermare che tra le Partite assicurate di pagina 33 non siano comprese linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati.

Risposta: Si conferma.

Quesito n. 10: Relativamente al LOTTO 1, si chiede di voler confermare che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura.

Risposta: Si conferma che sono stati costruiti con i criteri costruttivi in vigore all'epoca della costruzione.

Quesito n. 11: Relativamente al LOTTO 1, si chiede statistica sinistri completa e aggiornata relativa agli ultimi 5 anni.

Risposta: La statistica sinistri è già presente e pubblicata.

Quesito n. 12: Relativamente al LOTTO 1, si chiede premio annuo lordo e assicuratore in corso.

Risposta: € 53.845,06 (premio annuo lordo incassato per il periodo 31.12.2022 - 31.12.2023) - Sace.

Quesito n. 13: Relativamente al LOTTO 1, si chiede elenco completo fabbricati con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq, possibilmente informato excel.

Risposta: La stima è già pubblicata.

Quesito n. 14: Relativamente al LOTTO 3 (RCP), si chiede una breve descrizione dei 3 sinistri "OPEN" con i seguenti numeri: FI0073284, FI0073434, FI0074913.

Risposta: In relazione ai 3 sinistri "OPEN" si precisa quanto segue:
- Sinistro FI0073284 del 30.12.2019: Trattasi di richiesta di risarcimento per violazione della normativa edilizia da parte di un terzo;
- Sinistro FI0073434 del 24.11.2020: Trattasi di richiesta danni per varianti contrattuali in corso d'opera;

- Sinistro FI0074913 del 30.03.2023: Trattasi di Ricorso Tar - danno non patrimoniale da immissione acustica.

Quesito n. 15: Relativamente al LOTTO 1, si chiede di voler confermare che le franchigie (o i minimi associati agli scoperti) per le seguenti garanzie:

- Eventi socio-politici
- Terrorismo e sabotaggio
- Eventi atmosferici
- Inondazioni, alluvioni
- Allagamenti
- Sovraccarico neve
- Terremoto

debbano considerarsi applicate/i per singola unità immobiliare e relativo contenuto.

Quanto sopra, in ragione di quanto oramai praticato generalizzatamente da tutto il mercato Property che su quelle sotto-garanzie (le quali tradizionalmente interessano più Fabbri) non accetta franchigie apposte "per sinistro".

Risposta: Si conferma che per le garanzie sopra indicate, le franchigie (o i minimi associati agli scoperti) si intendono per sinistro o dove indicato sinistro/anno.

Quesito n. 16: Relativamente al LOTTO 2, nel file "STATISTICA SINISTRI RCA" si rilevano solo 3 sinistri con data accadimento 2023. Si richiede, pertanto, report COMPLETO degli ultimi 5 anni, ovvero comunicazione formale in cui si dichiara che dal 01/01/2019 al 31/12/2023 sono stati rilevati solamente i 3 sinistri già riportati nell'anzidetta statistica.

Risposta: Si allega statistica sinistri aggiornata - periodo 31.12.2019/14.02.2024 - aggiornata a Febbraio 2024.

Quesito n. 17: Relativamente al LOTTO 2, si chiede di voler confermare che non siano richieste nell'offerta economica le garanzie INCENDIO e FURTO non essendovi alcun valore da assicurare.

Risposta: Si Conferma che non è richiesta l'offerta.

Quesito n. 18: Relativamente al LOTTO 2, con riferimento alla statistica aggiornata in merito al sx n. 2023097295 del 4.09.2023 - targa YA 224 AT - si chiede se l'importo della riserva indicata nel primo file "Allegato G" 42.060 è da ritenersi errata, in quanto nel file aggiornato l'importo indicato è pari ad € 4.000 + 2.060 di liquidato. Si chiede, pertanto, di indicare l'importo a riserva corretto.

Risposta: L'importo di riserva corretto è di € 4.000,00.

Lissone, 14/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. FRANCESCO BERGAMELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.